



COMUNE DI GIBELLINA

Libero Consorzio Comunale di Trapani

ORIGINALE DI VERBALE

DI GIUNTA MUNICIPALE

N°115

del 17/10/2018

OGGETTO	<i>Atto interno di ricognizione del personale precario avente titolo alla partecipazione alle procedure speciali di stabilizzazione di cui all'art. 20 del D.LGS. n. 75/2017 e della circolare D.F.P. n. 3/2017: autorizzazione alla stabilizzazione per gli anni 2018/2019.</i>
----------------	--

L'anno duemiladiciotto addì diciassette del mese di ottobre, nella sede delle adunanze della casa comunale, si è riunita la Giunta comunale, convocata nelle forme di legge con inizio alle ore 22,30;

Presiede l'adunanza il **Sig. Dr. Salvatore Sutera** nella sua qualità di **Sindaco** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

		Presente	Assente
1) Dr..	<i>Sutera Salvatore</i>	<i>Sindaco</i> [X]	[]
2) Prof.	<i>Bonifacio Tanino</i>	<i>Assessore</i> []	[X]
3) Prof.ssa	<i>Giordano Daniela V. Sindaco</i>	<i>Assessore</i> [X]	[]
4) Ing.	<i>Navarra Gianluca</i>	<i>Assessore</i> [X]	[]
5) Geom..	<i>Ferro Antonio</i>	<i>Assessore</i> [X]	[]

Con l'assistenza del Segretario Comunale **dr. Calogero Calamia**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Oggetto: ATTO INTERNO DI RICOGNIZIONE DEL PERSONALE PRECARIO AVENTE TITOLO ALLA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE SPECIALI DI STABILIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 75/2017 E DELLA CIRCOLARE D.F.P. N. 3/2017: AUTORIZZAZIONE ALLA STABILIZZAZIONE PER GLI ANNI 2018/2019.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa, sottopone all'esame della Giunta Comunale, la seguente proposta deliberativa, istruita su iniziativa del sindaco, dichiarando di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90.

PREMESSO:

- che presso il Comune di Gibellina in atto risultano in servizio, in forza delle disposizioni legislative regionali di settore, n. 29 unità di personale con rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato e parziale, proveniente dal bacino di fuoriuscita dei lavoratori socialmente utili, impegnati in progetti attivati nel tempo dall'Amministrazione Comunale e, da ultimo, prorogati con deliberazione della Giunta Municipale n. 138 del 29/12/2017;
- che tali lavoratori subordinati assunti con contratti a termine, stipulati da oltre tre anni risultano implementati da tempo nella dotazione organica dell'Ente, con le rispettive professionalità, in coerenza con il fabbisogno funzionale dei diversi uffici e servizi in cui gli stessi sono incardinati;
- che l'art. 20, commi 1, 2, 3, 4 e 12 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 volto al superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, dispone quanto segue:
 - comma 1. *“Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti: a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione; b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni”.*
 - comma 2. *“Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti: a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso; b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.”;*
 - comma 3. *“Ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, nel triennio 2018-2020, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di*

personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.”;

- comma 4 “*...Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali delle predette regioni a statuto speciale, calcolano inoltre la propria spesa di personale al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dalle regioni ai sensi del periodo precedente...”;*
- comma 12 “*Ai fini delle assunzioni di cui al comma 1, ha priorità il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente Decreto”;*
- che la ratio delle citate disposizioni di legge è quella di garantire “una tutela rispetto a forme di precariato protrattesi nel tempo, valorizzando, nel rispetto delle regole di cui all’art. 97 della Costituzione, le professionalità da tempo maturate e poste al servizio delle pubbliche amministrazioni in coerenza con i fabbisogni e le esigenze organizzative e funzionali di queste ultime;

PRECISATO che le suddette procedure di stabilizzazione sono previste nel biennio 2018 e 2019 a condizione che ci sia coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all’art. 6 comma 2 del Decreto legislativo 165/2001 e che la relativa copertura finanziaria è garantita a valere sul bilancio di previsione finanziario 2018/2020;

RICHIAMATA la precedente deliberazione di G.M. 138 del 29/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale l’Amministrazione Comunale ha emanato specifica direttiva politico amministrativa al Responsabile dell’Area Finanziaria, per l’avvio delle procedure atte a superare il precariato del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato presso questo Ente, nel triennio 2018/2020, in applicazione del suddetto art. 20 del D.Lgs. n. 75 del 25/07/2017, prevedendo, a tal uopo la ricognizione fra il personale a tempo determinato avente i requisiti previsti dai commi 1 e 2 dello stesso articolo, volti alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro;

VISTO il parere preventivo espresso dal Consiglio di Stato in data 21/4/2017 al n. 00916/2017 sullo schema di decreto legislativo recante “Modifiche ed integrazioni al Testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lett. a), e 2, lett. b),c), d) ed e) e 17, comma 1, lett. a), c), e), f), g) h), l) m), n), o), q), s), e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (cd. D.Lgs.n. 75/2017);

RILEVATO che nel suddetto parere il Supremo Collegio:

- al punto 3.3.1, inerente l’esame del Capo IX - art. 20, dichiara che “Qualificante obiettivo della legge delega, direttamente collegato alla tematica della regolamentazione del c.d. lavoro flessibile, è il superamento del precariato e la (conseguente) stabilizzazione –id est: assunzione – del c.d. personale avventizio (art. 17, comma 1, lett. o), della legge n. 124 del 2015: «disciplina delle forme di lavoro flessibile, con individuazione di limitate e tassative fattispecie, caratterizzate dalla compatibilità con la peculiarità del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e con le esigenze organizzative e funzionali di queste ultime, anche al fine di prevenire il precariato»;
- al punto 3.3.2.2 evidenzia come “Deve più in generale rilevarsi che la previsione di assunzioni dirette costituisce una rilevante eccezione al principio del concorso pubblico di cui all’art. 97 Cost., la cui inderogabilità è stata più volte ribadita Corte costituzionale (oltre che dalla giurisprudenza civile e amministrativa). Non può sottacersi tuttavia che, per effetto della giurisprudenza della Corte di Giustizia (v., supra, § 3.2.6.5.), la normativa nazionale non può ricorrere all’utilizzo abusivo e potenzialmente perenne del c.d. precariato, senza farsi nel contempo carico della posizione di quanti, per anni e magari per decenni, hanno prestato attività lavorativa in favore della pubblica amministrazione con contratti di lavoro flessibile. La stessa giurisprudenza interna richiamata ammette, del resto, la eccezionale possibilità di derogare per legge al principio del concorso pubblico per il reclutamento del personale nei soli casi in cui ciò

sia maggiormente funzionale al buon andamento della amministrazione e corrispondente a straordinarie esigenze di interesse pubblico, individuate dal legislatore in base a una valutazione discrezionale, effettuata nei limiti della non manifesta irragionevolezza. Orbene, proprio la finalità di prevenire il precariato perseguita dalla legge delega (art. 17, comma 1, lett. o), sembra poter integrare la suddetta esigenza di interesse pubblico, anche in ragione della dimensione che ha assunto il precariato nella pubblica amministrazione, e giustificare così la deroga al principio costituzionale del concorso pubblico, purché il personale da stabilizzare sia stato all'epoca assunto, seppure a tempo determinato, mediante una procedura concorsuale.....”;

CONSIDERATO che costituisce un dato incontestabile che nel Comune di Gibellina (parimenti a numerosissimi altri Comuni ed Enti pubblici dell'isola) il fenomeno del precariato, - costituito per l'appunto da personale inizialmente avviato dall'Ufficio Prov.le del Lavoro quali soggetti impegnati in AA.SS.UU. e successivamente, in virtù di speciali disposizioni legislative regionali, contrattualizzati con rapporti di lavoro subordinato a termine via via prorogati - ha assunto una dimensione notevolissima, tanto da costituire circa il 65% del personale assegnato ai più svariati servizi ed uffici dell'Ente;

DATO ATTO, inoltre che, detto personale precario, da oltre vent'anni utilizzato e poi contrattualizzato presso l'Ente, possiede una età media di cinquant'anni e, pertanto, può sicuramente ritenersi che abbia fatto concreto affidamento in una definitiva stabilizzazione del proprio rapporto di lavoro presso l'Ente, rinunciando - verosimilmente - a tentare ulteriori e diverse soluzioni lavorative presso altri Enti o imprese private o addirittura ad eventuali attività imprenditoriali o professionali di natura autonoma;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra considerato e rilevato opportuno, oltre che coincidente con l'interesse pubblico superiore teso ad istaurare rapporti di lavoro regolari con il personale dell'Ente, anche evitando possibili pronunce giudiziarie sfavorevoli per violazione della direttiva 99/70/CE, procedere alla stabilizzazione del detto personale precario, individuando modalità e procedure più idonee e conformi ai principi generali dell'ordinamento giuridico e alle specifiche norme in materia di accesso al pubblico impiego;

RITENUTO, tra l'altro, che sulla base delle effettive concrete esigenze funzionali dell'Ente - che ne hanno comunque giustificato le diverse proroghe contrattuali - anche ai fini della programmazione ex art. 6 del D.Lgs.n. 165/2001, viene prevista la stabilizzazione (rectius: assunzione) nel 2018 e 2019 di tutto il personale in atto in servizio e, pertanto, la procedura selettiva si riduce nell'accertamento della effettiva idoneità e professionalità acquisita dal personale;

PRESO ATTO del programma triennale del fabbisogno del personale 2018/2020 approvato, unitamente al DUP del triennio di riferimento, con deliberazione consiliare n. 31 del 24.07.2017, con il quale si dà atto della compatibilità finanziaria delle assunzioni programmate con l'equilibrio di bilancio e il saldo di finanza pubblica, nonché del rispetto di tutti i vincoli finanziari previsti dalla legge per procedere a nuove assunzioni di personale; programma esitato favorevolmente dall'Organo di revisione con il verbale n. 23 del 16.07.2018;

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 65/2018 con la quale, in attuazione di quanto previsto dalla circolare della Funzione Pubblica n. 3/2017 si è provveduto a regolamentare la procedura di speciale reclutamento, oggetto di intesa con le OO.SS. in data 19.09.2018;

VISTO il comma 6 dell'art. 26 della l.r. 8 maggio 2018, n.8 in base al quale tali procedure sono interamente riservate ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al citato art. 20 del d.lgs. 75/2017 e dell'art. 30 della l.r. 5/2014 i quali prestano servizio presso lo stesso ente;

PRESO ATTO che, al fine di superare i dubbi interpretativi posti dalla lettera del comma 22 dell'art. 3 della l.r. 27/2016 circa la possibilità di attuare concretamente le speciali procedure di reclutamento di cui alla normativa fin qui richiamata nelle more dell'individuazione degli esuberi di personale delle ex province regionali e del loro riassorbimento, il comma 1 dell'art. 26 della citata l.r. 8/2018 ha espressamente previsto che nelle more del completamento delle procedure di cui all'art. 2 della l.r. 27/2016 “ sono consentiti i percorsi di stabilizzazione” di cui al richiamato quadro normativo;

CONSIDERATO, altresì, che con il comma 8 del citato art. 26 della l.r. 8/2018 è stata esplicitata la copertura finanziaria sul bilancio regionale –già prevista dal comma 21 dell’art. 3 della l.r. 27/2016– fino a tutto l’esercizio finanziario 2038 del contributo a carico della Regione concesso ai comuni a decorrere dalla data di assunzione con le speciali procedure di reclutamento di cui all’art. 20 del d.lgs. 75/2017 e per l’intera durata del rapporto di lavoro, parametrato all’importo del contributo attualmente erogato per ciascun dipendente titolare di contratto a tempo determinato, e cioè pari all’importo erogato nel 2015 (cfr. art. 3, comma 10 della l.r. 27/2016, richiamato dal comma 6);

RITENUTO, pertanto, che non sussistono ostacoli normativi, procedurali e di copertura finanziaria all’avvio delle procedure di stabilizzazione per il definitivo superamento del precariato nel Comune di Gibellina, tenuto anche conto del fatto che –in presenza dei posti vacanti in organico e dell’accertato fabbisogno di personale– la mancata conclusione dei processi di stabilizzazione entro il 31.12.2020 “*dal 1.1.2021 comporta la riduzione delle assegnazioni ordinarie della Regione in misura pari alla spesa sostenuta*” dalla Resais spa per ciascun soggetto non stabilizzato che verrà assunto da tale società (cfr. comma 8 dell’art. 3 della l.r. 27/2016, come modificato dall’art. 26, comma 2 della l.r. 8/2018), e che le proroghe in deroga dei contratti a tempo determinato in corso, ai sensi dell’art. 4, comma 9-bis del d.l. 101/2013 e smi richiamato dall’art. 30, comma 3 della l.r. 5/2014 e smi, sono autorizzate fino al 31.12.2019 (cfr. art. 3, comma 9 della l.r. 27/2016, come modificato dall’art. 26, comma 3 della l.r. 8/2018);

DATO ATTO che, come desunto dalle grandezze finanziarie contenute nel DUP 2018/2020, la spesa media per lavoro flessibile del triennio 2015/2017 ammonta ad € 521.908,45 e che la stessa viene utilizzata nelle seguenti misure per sostenere il presente programma di stabilizzazioni finalizzato al superamento del precariato che sarà realizzato nel biennio 2018/2019:

- **anno 2018** - € 433.473,37 per finanziare la stabilizzazione dei seguenti unità:

- n. 5 unità di cat. A – operatori verde pubblico;
- n. 2 unità di cat. A – operatori semplici;
- n. 3 unità di cat. B1 - collaboratori contabili;
- n. 11 unità di cat. B1 - collaboratori amministrativi;
- n. 1 unità di cat. C1 – istruttore contabile;
- n. 1 unità di cat. C1 – istruttore tecnico;
- n. 4 unità di cat. C1 – istruttore amministrativo;

- **anno 2019** € 44.442,44 per finanziare la stabilizzazione dei seguenti unità:

- n. 2 unità di cat. C1 – istruttore amministrativo;

con contestuale riduzione del medesimo valore di spesa negli stanziamenti del bilancio 2018/2020 a far data dall’avvenuta assunzione a tempo indeterminato di ciascun soggetto precario che supera le procedure selettive previste per l’attuazione del programma di stabilizzazione;

RICHIAMATO l’art. 3, c. 6 della LR 27/2016 il quale recita che “Per le assunzioni di soggetti inseriti nell’elenco di cui all’articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014, titolari di contratto a tempo determinato, effettuate dai soggetti di cui al comma 10, lettere a) e d), con le procedure richiamate dal presente articolo, *a decorrere dalla data di assunzione, per l’intera durata del rapporto di lavoro*, è riconosciuto un contributo in misura pari a quanto previsto dal medesimo comma 10 e con le medesime modalità, parametrato in base ai soggetti assunti.”

DATO ATTO, altresì, che la spesa per l’attuazione del programma di reclutamento straordinario de quo è sostenibile a regime, anche in ragione della previsione di cui al citato art. 3, c. 6 della LR. N. 27/2016, e trova allocazione nel bilancio di previsione finanziario 2018/2020 già approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 32 del 24/07/2018;

DATO ATTO, altresì, che, come si evince dal par. 12 del Dup 2018/2020, l’attuazione a regime del programma di stabilizzazione consente, comunque, il rispetto del contenimento della spesa di personale, in relazione a quanto prevede l’art. 1, comma 557 e segg. della legge 296/2006 e smi, con riguardo all’aggregato di spesa di personale medio del periodo 2011/2013 calcolato al netto delle componenti escluse, secondo le indicazioni del Mef e degli orientamenti applicativi della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti (cfr. allegato B);

VISTO il piano delle azioni positive approvato dalla Giunta Municipale con deliberazione n. 78 del 05/07/2018;

VISTA la rilevazione annuale dell'insussistenza di situazioni di soprannumero approvata dalla Giunta Municipale con deliberazione n. 79 del 05/07/2018;

PRESO ATTO del parere dell'organo di revisione con il quale si attesta che la certificazione di cui al comma 5 dell'art. 26 della L.R. N. 8/2018, si intende come da parere reso sulla delibera di G.M. n. 80 del 05/07/2018 (allegato A);

VISTA la Legge Regionale n. 48/1991 di recepimento della Legge n. 142/1990;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, nelle parti vigenti nell'Ordinamento Amministrativo Siciliano;

VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i. nelle parti applicabili all'ordinamento amministrativo regionale;

VISTA la L.R. n. 10/1991, come modificata dalla L.R. n. 17/2004;

VISTO il D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

VISTO il vigente Statuto dell'Ente;

VISTO il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente;

ATTESA la competenza dell'organo a deliberare ai sensi della L.r. n. 48/1991 e della L.r. n. 44/91;

PROPONE

Per quanto precede e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente parte dispositiva l'approvazione di quanto segue:

- 1) **PRENDERE ATTO** e far proprie le considerazioni e determinazioni scaturenti dalla ricognizione del personale avente i requisiti per partecipare alla procedura speciale di stabilizzazione di cui all'art. 20 del D.lgs.n. 75/2017 e Circolare D.P.F. n. 3/2017, già effettuata con precedente deliberazione n.138 del 29/12/2017.
- 2) **AUTORIZZARE**, conseguentemente, la Responsabile dell'Area Amministrativa procedere ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D.lgs.n. 75/2017 e ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 101/2013, convertito, con modificazioni, in Legge 125/2013 e dell'art. 30 della Legge Regionale n. 5 del 28.01.2014 alla definitiva stabilizzazione di n. 29 unità di personale con contratto a tempo determinato di cui alla ricognizione effettuata, secondo quanto di seguito disposto:

STABILIZZAZIONE ANNO 2018				
N. Uni-ta'	Categoria	Profilo Prof.le	Tempo	Procedura e criteri
5	A	Operatore verde pubblico		Procedura selettiva mediante superamento di prova di idoneità interamente riservata agli interni
2	A	Operatore generico		Procedura selettiva mediante superamento di prova di idoneità interamente riservata agli interni

3	B	Collaboratore contabile		Procedura selettiva mediante superamento di prova di idoneità interamente riservata agli interni
11	B	Collaboratore amministrativo		Procedura selettiva mediante superamento di prova di idoneità interamente riservata agli interni
4	C	Istruttore amministrativo		Procedura selettiva per prova scritta e colloquio interamente riservata agli interni
1	C	Istruttore Contabile		Procedura selettiva per prova scritta e colloquio interamente riservata agli interni
1	C	Istruttore Tecnico		Procedura selettiva per prova scritta e colloquio interamente riservata agli interni
STABILIZZAZIONE ANNO 2019				
N. Unità'	Categoria	Profilo Prof.le	Tempo	Procedura e criteri
2	C	Istruttore amministrativo		Procedura selettiva per prova scritta e colloquio interamente riservata agli interni

3) DI AUTORIZZARE la Responsabile dell'Area Amministrativa a procedere all'adozione dei conseguenti atti gestionali;

4) DI DARE ATTO che la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020, è stata approvata, in seno al DUP 2018/2020, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 24/07/2018, riservando alle procedure ordinarie di assunzione la quota del 50% delle capacità assunzionali ordinarie anno 2018;

5) DI DARE ATTO che la capacità assunzionale necessaria a giustificare il presente piano di stabilizzazione è stata accertata con deliberazione di Giunta Municipale n. 80 del 05.07.2018;


6) DI DARE ATTO, altresì, che il bilancio di previsione 2018/2020 presenta gli stanziamenti di spesa necessari a dare copertura alla presente deliberazione;

7) DI DARE ATTO, infine, che:

a) Copia della presente deliberazione verrà pubblicata all'albo pretorio on line del sito telematico istituzionale dell'Ente (www.gibellina.gov.it), sia agli effetti della pubblicità legale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 della L.r. n. 22/2008, come novellato dall'art. 6, comma 1, della L.r. n. 11/2015, al fine di assolvere agli obblighi di pubblicità-notizia.

b) Copia verrà inserita nel sito istituzionale telematico dell'Ente, sia nella sezione Amministrazione Trasparente pertinente.

Il Responsabile Area Amministrativa



LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA l'allegata proposta di delibera;

VISTI gli allegati pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati;

RITENUTA l'allegata proposta meritevole di approvazione,

Ad unanimità di voti

DELIBERA

1) Di approvare la superiore proposta nel testo sopra riportato.

Con separata votazione unanime

LA GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERA


Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto

F.to IL SINDACO – PRESIDENTE

Dr. Salvatore Sutera

F.to L'Assessore Anziano
Prof.ssa Daniela Giordano



F.to IL Segretario Comunale
Dr. Calogero Calamia

Il sottoscritto Segretario comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione

è divenuta esecutiva **17/10/2018** in quanto dichiarata immediatamente esecutiva (Art.12 L.R.44/91

è divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione-

F.to Il Segretario Comunale
Dr. Calogero Calamia

Si attesta che l'atto viene pubblicato all'Albo pretorio on line dal 18 OTT. 2018 al 02 NOV. 2018 al n. _____ di pubblicazione.

Gibellina li _____

Il Responsabile della gestione
dell'albo pretorio on line

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile della gestione dell'albo pretorio on line,

ATTESTA

Che la presente deliberazione

E' stata affissa all'Albo pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge 18.6.2009, n. 69 per 15 giorni consecutivi a partire dal 18 OTT. 2018 al 02 NOV. 2018, come prescritto dall'art. 11 L.R. N.44/91, modificato dall'art. 129 comma 21 della L.R. N.17/2004

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale



COMUNE DI GIBELLINA

Libero Consorzio Comunale di Trapani

PARERI

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dalla L.R. 11 dicembre 1991, N. 48, come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Presentata dal _____

OGGETTO: APPROVAZIONE DUP 2018/2020 ATTO INTERNO DI RICOGNIZIONE DEL PERSONALE PRECARIO AVENTE TITOLO ALLA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE SPECIALI DI STABILIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 75/2017 E DELLA CIRCOLARE D.F.P. N. 3/2017: AUTORIZZAZIONE ALLA STABILIZZAZIONE PER GLI ANNI 2018/2019

UFFICIO AREA AMMINISTRATIVA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere

FAVOREVOLE

Li 17-10-2018

Il responsabile dell'Area Amministrativa

UFFICIO AREA FINANZIARIA

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere

FAVOREVOLE

Li 17/10/2018

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Allegato alla deliberazione di G.M. N. 115 DEL 17-10-2018



ALL. "A"

Comune di GIBELLINA

Libero Consorzio Comunale di TRAPANI

L'OREF – ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA – FINANZIARIA
REVISORE UNICO

Dott. Giovan Racalbutto

**VERBALE
DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI
N° 45/2018**

Parere Richiesta di Certificazione ai sensi del c.5 - art. 26 – L.R. 8/2018

In data odierna giorno 12 del mese di Ottobre dell'anno 2018, alle ore 12.00 presso il proprio studio professionale il dr. **Giovan Racalbutto**, Revisore Unico dei Conti n.q. di "OREF – Organo di Revisione Economico – Finanziario" nominato con Delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 18.11.2016, ha proceduto ad esaminare la documentazione trasmessa dall'Ente in data 04/10/2018 e successiva del 12/10/2018 per esprimere il parere sulla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto:

1) *Richiesta di Certificazione ai sensi del c.5 - art. 26 – L.R. 8/2018*

ai fini del rilascio del proprio parere di competenza,

L'ORGANO DI REVISIONE

- Facendo presente quanto indicato nella stessa documentazione trasmessa, a quanto previsto dal T.U.E.L., e a quanto riportato nel comma 5 dell'art. 26 della L.R. 8/2018 che così espressamente recita:

..... Per le finalità inerenti al superamento del precariato, per il triennio 2018- 2020, è altresì utilizzabile la spesa di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, calcolata in misura corrispondente alla media del triennio 2015-2017 e, ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente al calcolo della spesa per il personale, al netto del contributo erogato dalla Regione, a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40 bis, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.



- Che la proposta di deliberazione è riferibile ad un atto di Giunta Comunale

RILEVATO CHE

Alla luce di quanto sopra espresso, nei limiti normativamente previsti, e con riferimento a quanto previsto dalla legislazione vigente, lo stesso Organo di Revisione Economico-Finanziario si era già precedente espresso in merito, in quanto la programmazione del fabbisogno del personale con la relativa spesa per il triennio 2018/2020 è già stata approvata con il DUP 2018/2020, la capacità assunzionale necessaria a giustificare il presente piano di stabilizzazione è già stata accertata con deliberazione di G.M. n. 80 del 05.07.2018, e che il Bilancio di Previsione 2018/2020 presenta gli stanziamenti di spesa necessari a dare copertura all'assunzione.

FA' PRESENTE

Che lo specifico atto è elativo ad una delibera di G.M., e per quanto sopra rappresentato e con riferimento alla certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie, nei limiti delle proprie competenze, attesta che la certificazione di cui al comma dell'art. 26 comma 5 della L.R. 08/2018 si intende come da parere di cui alla delibera di G.M. n. 80 del 05/07/2018.

Copia del presente verbale deve essere trasmesso al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, al Sindaco, al Responsabile del Servizio Finanziario, al Responsabile dei Servizi Amministrativi e Legali dell'Ente, nonché inserito nel libro dei Verbali del Revisore dei Conti presso gli Uffici Finanziari dell'Ente.

Il Revisore dichiara chiuso il presente verbale alle ore 12,30 previa approvazione e sottoscrizione dello stesso.

L.c.s.

L' OREF
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA
Dott. Giovan Racalbuto